



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 21 Piano d'azione riguardante i controlli presso gli aeroporti, relativamente al trasporto di carni e di prodotti a base di carne suina da parte dei passeggeri degli aerei

- 1) Ai passeggeri degli aerei è consentito il trasporto fuori dal territorio della regione Sardegna, per uso personale, di carni fresche di suini, preparazioni e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni, solo se confezionati sotto vuoto o in atmosfera protettiva e in confezione integra, muniti di etichetta adesiva integra riportante il bollo ovale e provenienti da stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute.
- 2) I passeggeri degli aerei sono esentati dal produrre una certificazione sanitaria in accompagnamento alle carni, preparazioni e prodotti a base di carne suina di cui al precedente punto 1) qualora il loro peso non sia superiore ai 10 Kg per passeggero.
- 3) Non è consentito il trasporto di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni, contrassegnati con bollo rettangolare o comunque non conformi ai punti 1) e 2).
- 4) Il Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale territorialmente competente predispone, in accordo con la Polizia di frontiera, un calendario (mensile o settimanale) dei controlli presso l'aeroporto.
- 5) Tale programmazione è suscettibile di variazioni che sono comunque concordate con il referente della Polizia di frontiera e con il referente del Servizio veterinario e assicurano il rispetto della frequenza programmata.
- 6) Il calendario è comunicato alla Direzione Aeroportuale ed alla Società di Gestione Aeroportuale per gli adempimenti di competenza.
- 7) Tale collaborazione non deve intralciare le finalità istituzionali proprie della Polizia di frontiera, né delle altre Autorità che eventualmente dovessero essere chiamate ad intervenire nelle diverse sedi aeroportuali.
- 8) Il compito del Servizio Veterinario, supportato dal personale della Polizia di frontiera, è quello di verificare a campione i bagagli a mano prima dell'immissione nell'area sterile o delle valigie prima dell'imbarco. Al passeggero è data opportuna informazione verbale e viene invitato ad aprire il proprio bagaglio in un'area appositamente allestita ad opera dell'ENAC e provvista di un manifesto contenente tutte le informazioni utili.
- 9) Le eventuali carni fresche di suini, preparazioni e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni non conformi ai punti 1) e 2), devono essere consegnate dal passeggero a persona delegata non in partenza oppure lasciate come rifiuti in un apposito contenitore dove sono raccolte sistematicamente dalla società addetta alle pulizie presso l'aeroporto per l'invio allo smaltimento.
- 10) Il trasporto e la distruzione dei beni consegnati dal passeggero durante il controllo, avviene a cura delle Ditte con le quali gli Aeroporti hanno già accordi in vigore. Lo smaltimento dei rifiuti è garantito dal gestore aeroportuale secondo le modalità già previste per lo smaltimento dei bottini di bordo e/o carcasse degli animali. Il gestore curerà i contatti con la società addetta alle pulizie e con la ditta che si occupa dello smaltimento.
- 11) Nel caso in cui tali beni siano altamente deperibili, e non sia possibile il ritiro in tempi congrui, saranno stoccati momentaneamente in un frigorifero/congelatore idoneo in attesa del ritiro e della successiva immediata distruzione.
- 12) I beni consegnati dai passeggeri sono annotati in un apposito registro contenente almeno le seguenti informazioni: data, tipologia di prodotto consegnato e relativa quantità, destinazione alla termodistruzione come rifiuto e motivazioni, ragione sociale della ditta responsabile del trattamento, firma del personale che ha effettuato il controllo.
- 13) I Servizi Veterinari delle ASL provvedono ad apporre nei porti e negli aeroporti della Sardegna, in luoghi visibili al pubblico, apposita informativa sulla normativa che regola la spedizione e il trasporto di carni fresche, preparazioni e prodotti di origine suina al di fuori del territorio della Sardegna.
- 14) Le attività di controllo devono essere adeguatamente documentate in accordo con le disposizioni impartite dal responsabile dell'area funzionale di igiene della produzione, trasformazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati del Servizio Veterinario.
- 15) Il Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale trasmette all'UDP e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale la rendicontazione mensile dell'attività svolta.